

51091/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA	
addi	29 DIC 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuse	

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 06/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIA LAPALORCIA

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

Dott. LUCA PISTORELLI

Dott. GABRIELE POSITANO

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

SENTENZA  
- Presidente - N. 1627  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 49179/2014  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TERENZIO VINCENZO N. IL 10/10/1951

SETTEMBRE GIANCARLO N. IL 31/03/1945

avverso la sentenza n. 1956/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del  
05/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

*Gov*

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Alberto Carlino conclude chiedendo il rigetto del ricorso

Per il ricorrente Terenzio è presente l'Avvocato Gianrico Ranaldi, anche in sostituzione dell'Avvocato Mariano Giuliano, nell'interesse di Settembre, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 20 aprile 2010 il Tribunale di Milano dichiarava, tra gli altri, Terenzio Vincenzo e Settembre Giancarlo colpevoli del reato di bancarotta documentale poiché, ai sensi degli articoli 223, in relazione all'articolo 216, primo comma n. 2 della legge fallimentare, nella qualità di amministratori di fatto della società Manutec, dichiarata fallita con sentenza del 19 settembre 2002, avevano sottratto o distrutto, in parte, i libri e le altre scritture contabili tenendoli, comunque, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
2. Avverso tale decisione proponeva appello il difensore di Settembre Giancarlo chiedendo l'assoluzione o, in subordine, la riduzione della pena, anche con la concessione delle attenuanti generiche e il difensore di Terenzio Vincenzo, chiedendo l'assoluzione o, in via gradata, la derubricazione del reato e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con sentenza del 5 maggio 2014 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale, concedeva alla coimputata Lippert, amministratore di diritto della società, il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la decisione impugnata.
4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Terenzio Vincenzo Gabriele è articolato in quattro motivi lamentando:
  - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del reato contestato come bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico e non come bancarotta semplice;
  - violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla qualificazione dell'imputato quale amministratore di fatto della società fallita;
  - vizio di motivazione e conseguente inosservanza delle norme processuali in tema d'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare;
  - violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

STW

5. Con il ricorso proposto nell'interesse di Settembre Giancarlo il difensore lamenta:
  - violazione dell'articolo 178, lett. c) del codice di rito, riguardo all'impedimento a comparire dell'imputato per l'udienza del 5 maggio 2014 davanti alla Corte d'Appello;
  - violazione della medesima disposizione per il rigetto dell'istanza di rinvio, avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato per concomitante impegno professionale, per la medesima udienza del 5 maggio 2014;
  - vizio di motivazione riguardo alla qualifica del Settembre come amministratore reale della società.
6. Con memoria del 20 aprile 2015 il difensore di Terenzio formula nuovi motivi con i quali contesta la sussistenza del dolo specifico ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta documentale fraudolenta.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo il difensore di Terenzio Vincenzo Gabriele lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto reato contestato, come bancarotta fraudolenta documentale specifica, in luogo di bancarotta semplice. In particolare, difetterebbe la prova del dolo specifico richiesto dal delitto contestato, in quanto l'unico creditore dell'azienda fallita, la società Immobili 4, non avrebbe patito alcun danno per l'impossibilità di risalire all'ulteriore destinatario della merce venduta alla Manutec e non pagata, con la conseguente esclusione di un dolo specifico, costituito dall'intento del soggetto attivo di assicurarsi l'impunità per le distrazioni compiute. Infatti, sotto tale profilo, è stata esclusa l'esistenza di strumentalità tra il reato di bancarotta documentale specifica e i fatti distrattivi.
2. Il motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha osservato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che la sottrazione delle scritture contabili era finalizzata a danneggiare il creditore sostanziale del fallimento, poiché tale condotta ha impedito di acquisire elementi in ordine alla destinazione finale della rilevantissima acquisizione di tondini di ferro, che erano stati comprati dalla società Immobili 4 e che non sono stati rinvenuti. Oltre a ciò la Corte d'Appello ha evidenziato che Terenzio ha versato fondi della società fallita per la gestione di un affare che non riguardava la società, ma la sua posizione personale, quale fideiussore di una diversa società, appartenente sempre all'imputato. Anche sotto tale profilo, l'assenza delle scritture contabili relative all'uscita di fondi dalla società fallita non ha consentito di verificare a quale titolo l'imputato disponesse di assegni della società Manutec, emessi dall'amministratore formale e coimputata, Lippert.

hnr

3. Con il secondo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla qualificazione dell'imputato quale amministratore di fatto della società fallita, richiedendo una rivalutazione degli elementi di fatto, desumibili dalle dichiarazioni testimoniali, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la responsabilità dell'amministratore di fatto di una società, è necessario che questi abbia posto in essere atti tipici di gestione, offrendo un contributo obiettivo alle decisioni adottate da chi è investito formalmente della qualifica di amministratore. Nel caso di specie risulterebbe riferibile alla posizione dell'imputato l'unico affare posto in essere dalla società fallita, nell'ambito del quale, comunque, la società operava attraverso un amministratore di diritto (Lippert) e il suo investitore (Settembre).
4. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità poiché si richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione, tutta in fatto, della vicenda processuale sulla base delle dichiarazioni rese dai testi in udienza.
5. Per il resto è manifestamente infondato poiché, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. La tesi del ricorrente, per la quale la predetta qualificazione presuppone un esercizio continuativo e significativo di funzioni di amministrazione, richiama un orientamento giurisprudenziale non correttamente inteso, nel riferimento di tali caratteri di continuità e significatività alla totalità dei profili gestionali di tenuta della contabilità, di organizzazione interna e di rappresentanza esterna della società fallita. Come ben chiarito in numerose pronunce di questa Sezione (Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), i descritti connotati non implicano l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società ma richiedono unicamente lo svolgimento di un'apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici, così come opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. Rammentato, altresì, che l'accertamento in esame è oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua

hnd

e logica motivazione (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), tale deve senz'altro essere ritenuta l'argomentazione della sentenza impugnata.

6. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale (pagina 14) l'unico affare concluso dalla società, rappresentato dal mancato pagamento del corrispettivo dell'acquisto della fornitura di tondini metallici dalla società Immobil 4 di Baresi è stato gestito esclusivamente da Terenzio. Baresi ha riferito al curatore che era stato Terenzio a volere tale affare e, anche quando la fornitura non era stata pagata, aveva avuto un incontro chiarificatore con Terenzio. Circostanze queste confermate anche dal teste Vendramin al Curatore fallimentare. Questi era la persona incaricata da Baresi di tenere i collegamenti e curare l'esecuzione delle operazioni che riguardavano la società Immobil 4.
7. Come rilevato dalla Corte territoriale si tratta di dichiarazioni utilizzabili perché rilasciate al curatore in data 23 gennaio 2003 da soggetto successivamente divenuto irreperibile. L'operazione riguardava la vendita di tondini per la costruzione della linea alta velocità Roma-Napoli. Il teste ha riferito di essersi recato un paio di volte nel deposito dei materiali dove aveva incontrato Terenzio e Settembre, precisando che la persona che si occupava direttamente della vicenda era il primo, che aveva interpellato anche nel momento in cui si verificarono i problemi con i pagamenti
8. D'altra parte l'imputato, unitamente a Settembre, era colui che aveva intrattenuto rapporti commerciali e ricevuto la merce. Tali elementi consentono di attribuire correttamente all'imputato lo status di amministratore di fatto, costituendo circostanza irrilevante l'esistenza di un amministratore di diritto e l'ulteriore qualifica attribuita, anche all'imputato Settembre, di amministratore di fatto.
9. Con il terzo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione conseguente alla inosservanza delle norme processuali in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare.
10. Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente non spiega la decisività delle dichiarazioni rese da Vendramin, poiché la medesima versione dei fatti viene riferita anche dal teste Baresi, rispetto al quale l'eccezione non è formulata. In ogni caso la doglianza è infondata per quanto già detto con riferimento al precedente motivo di ricorso, dovendosi aggiungere che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha affermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste in quanto rese al curatore in un diverso procedimento, cioè quello civile riguardante il fallimento, così

come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Sez. 5, 26 luglio 2013 n. 49132; Cass. Sez. 5, n. 13285/13).

11. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
12. La censura è infondata poiché la Corte territoriale ha evidenziato che entrambi gli imputati hanno precedenti penali specifici, Terenzio per truffa e Settembre per bancarotta, sottolineando l'intensità del dolo che, con riferimento alla posizione di Terenzio, si connota nel tentativo di non comparire come l'assoluto protagonista della vicenda e riguardo al Settembre, per avere agito sulla base di una procura generale utilizzando anche un falso nome, per ritirare la documentazione contabile, non potendo operare direttamente come amministratore.
13. Con il primo motivo il difensore di Settembre Giancarlo lamenta violazione dell'articolo 178, lett. c) del codice di rito riguardo all'impedimento a comparire dell'imputato, per l'udienza del 5 maggio 2014 davanti alla Corte d'Appello, rilevando che dal certificato medico del 28 aprile 2014 risultava che Settembre, residente in Torino, non era ancora in grado di affrontare un viaggio, in quanto convalescente a seguito di un intervento alla vescica avvenuto il 22 novembre 2013.
14. Con il secondo motivo deduce violazione della medesima disposizione, per il rigetto dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato per la medesima udienza del 5 maggio 2014, in quanto impegnato in altro procedimento davanti alla Corte d'Appello di Napoli a carico di un detenuto.
15. I motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando il medesimo profilo e sono inammissibili perché non si confrontano con la motivazione contenuta nell'ordinanza della Corte territoriale resa all'udienza del 5 maggio 2014, con la quale la Corte rilevava che l'istanza di rinvio doveva ritenersi non tempestiva perché depositata in data 2 maggio 2014. Con riferimento specifico all'impedimento del difensore la Corte ha rilevato che dalla documentazione esibita non è dato evincere la data in cui è stato notificato al difensore il decreto di citazione davanti alla Corte d'Appello di Napoli per l'incidente di esecuzione; invece, con riferimento alle condizioni di salute dell'imputato Settembre, con motivazione incensurabile e non contestata in questa sede, la Corte ha rilevato che il certificato medico non attestava l'esistenza di un impedimento assoluto a comparire. A tali considerazioni, come rilevato dal Procuratore generale in udienza, occorre aggiungere la significativa distanza temporale esistente tra l'insorgere della patologia e la data dell'udienza. LCO
16. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione riguardo alla qualifica del Settembre come amministratore reale della società.

17. La censura è assolutamente generica poiché priva di motivazione specifica e puntuale essendosi il difensore limitato a rilevare che dalle risultanze processuali era emerso che il soggetto che si era occupato dell'acquisto del materiale era esclusivamente Terenzio.

18. In ogni caso la censura è infondata dovendosi richiamare quanto dedotto riguardo al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Terenzio con la precisazione che, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, risulta documentalmente -e non è contestato dal ricorrente- che l'amministratore di diritto aveva rilasciato una procura in favore di Settembre che gli conferiva ogni facoltà, consentendogli l'apertura e la gestione dei conti correnti bancari, la stipula di contratti di assicurazione e di locazione, la richiesta di licenze, la conclusione di qualsivoglia contratto inerente all'attività della società, la direzione del personale dipendente (pagamento degli emolumenti e livello di remunerazione), la tenuta della contabilità, il rapporto con i professionisti esterni e con gli uffici delle imposte, aggiungendo altresì "faccia insomma, anche se qui non specificato, quanto farebbe o far potrebbe, essa mandante se fosse presente. Il tutto con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma".

19. L'esistenza di poteri così ampi è assolutamente eloquente e consente di superare le generiche doglianze dell'imputato. In ogni caso, oltre all'attribuzione di tali poteri la Corte ha evidenziato che Settembre era il braccio destro di Terenzio e il procuratore di diritto della società, il quale collaborava con il primo nella soluzione dei problemi derivanti dalla conclusione dell'affare in questione (acquisto dei tondini metallici), utilizzando un nome falso (Aprile, piuttosto che Settembre) al fine di ritirare le scritture contabili, che successivamente sono state fatte sparire. La Corte territoriale, quindi, ha fornito una motivazione compiuta e logica degli elementi univocamente dimostrativi della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestato aggiungendo che i poteri attribuiti a Settembre e concretamente da questi esercitati hanno trovato ulteriore conferma nelle convergenti dichiarazioni di Franco, Zanibelli e Lippert.

20. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6/05/2015

Il Consigliere estensore

Gabriele Positano



Il Presidente

Grazia Lapalorcia



